

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tel. 0931/494599 – Fax 0931/494283
96100 SIRACUSA
Viale S.Panagia, 109 – Palazzo di Giustizia

- 7 MAR. 2022

Siracusa,

ILL.MA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI SIRACUSA
DOTT.SSA DOROTEA QUARTARARO

ILL.MA PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI
SIRACUSA
DOTT.SSA SABRINA GAMBINO

Prot. N. 1357/2022

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in ordine
all'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso
in Tribunale degli Avvocati che abbiano
compiuto cinquanta anni di età

comunicazione via p.e.c.

Ill.ma Presidente Dott.ssa Dorotea Quartararo,
Ill.ma Procuratore Dott.ssa Sabrina Gambino,
è pervenuta a questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati una nota, a
firma di 107 colleghi, con la quale si rappresenta che, per l'accesso al
Palazzo di Giustizia, il personale di vigilanza stia richiedendo agli Avvocati
che abbiano compiuto cinquanta anni di età l'esibizione del c.d. green pass
rafforzato, e ciò sulla base di una più che discutibile interpretazione del
D.L. n. 1 del 7.1.2022, orientata dalla nota "*esplicativa*" del Ministero della
Giustizia del 13 gennaio 2022.

Appare inutile ricordare la mera natura di atto interno della citata nota
e l'assenza di vincolatività alcuna della stessa nei confronti di soggetti
estranei all'amministrazione, essendo note e circolari non ricomprese tra le
fonti del diritto.

Di contro, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 1 del
7.1.2022, la normativa vigente, all'art. 9-bis comma 1-bis del D.L. 52/2021,
afferma che l'accesso all'interno dei pubblici uffici vada consentito ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'art. 9, comma 2, del medesimo Decreto, disposizione che include anche
il c.d. green pass base emesso a seguito della effettuazione di test antigenico
rapido o molecolare.

Anche il successivo art. 9-sexies, comma 4, nel rimandare al
precedente comma 1, fa espresso riferimento alla possibilità per tutti i
difensori di accedere agli uffici giudiziari esibendo il c.d. green pass base,
senza alcuna distinzione di età.

Tale interpretazione, che consente a tutti gli Avvocati di poter
esercitare appieno il proprio ruolo di difensori, senza discriminazioni legate

all'età ed alle scelte vaccinali, per le quali l'ordinamento ha approntato differenti sanzioni, appare preferibile sia in conformità ai principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, sia al fine di non comprimere e sacrificare il rapporto fiduciario esistente tra la parte e il difensore cui la stessa si è voluta affidare, sia ancora al fine di non discriminare gli Avvocati in ragione dell'età e sia, soprattutto, per il dato letterale della norma stessa.

E' indubbio, infatti, per richiamare per brevità solo l'aspetto relativo al rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, che la scelta del difensore è una scelta strettamente personale del cliente e che il rapporto tra un cittadino e il suo avvocato prevale su tutto, essendo un presupposto fondamentale del diritto di difesa.

Discriminare la scelta del difensore ultracinquantenne sulla base del possesso o meno del green pass rafforzato, e non in ragione della natura fiduciaria del rapporto o sulla adeguata preparazione giuridica o deontologica dello stesso, appare contrario ad ogni logica oltre che ai principi costituzionali sopra richiamati.

Con la presente, pertanto, si chiede cortese indicazione in ordine alla esistenza, o meno, di una Vs. disposizione scritta, rivolta al personale di vigilanza, volta a richiedere, per l'accesso al Palazzo di Giustizia, agli Avvocati che abbiano compiuto cinquanta anni di età, l'esibizione del c.d. green pass rafforzato e, nel caso di risposta positiva, di voler richiedere, in ragione di quanto esposto, immediato chiarimento al Ministero della Giustizia, non potendo la stessa produrre effetti vincolanti pregiudizievoli a danno di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, quali appunto gli avvocati.

Si richiede, altresì, copia del provvedimento eventualmente adottato in aderenza alla nota del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022.

Nel restare, pertanto, in attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono Cordiali saluti.



Il Presidente
(Avv) Carmelo Greco